

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 342/1999 DEL CONSIGLIO**del 15 febbraio 1999****che stabilisce coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° luglio 1998 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2762/98 ⁽²⁾, in particolare, l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,

vista la proposta della Commissione,

considerando che occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire, di conseguenza, con efficacia dal 1° luglio 1998, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni pagate nella moneta del paese in cui prestano servizio i funzionari;

considerando che, ai termini dell'allegato X dello statuto, il Consiglio stabilisce semestralmente i coefficienti correttivi, e che esso dovrà di conseguenza stabilire i nuovi coefficienti correttivi per i prossimi semestri;

considerando che i coefficienti correttivi riguardanti il periodo con decorrenza dal 1° luglio 1998, i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base di un regolamento precedente, potrebbero comportare adeguamenti retroattivi (positivi o negativi) delle retribuzioni;

considerando che occorre prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento dovuto a tali coefficienti correttivi;

considerando che occorre prevedere il recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione dovuta a tali coefficienti correttivi per il periodo compreso fra il 1° luglio 1998 e la data della decisione del

Consiglio che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili a partire dal 1° luglio 1998;

considerando tuttavia che, per ragioni di simmetria rispetto ai coefficienti correttivi applicabili all'interno della Comunità alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre precisare che l'eventuale recupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente alla decisione di fissazione, e che i suoi effetti potranno essere ripartiti solo sul periodo massimo di dodici mesi successivi a decorrere dalla data di tale decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con efficacia dal 1° luglio 1998, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni pagate nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio sono stabiliti come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, il Consiglio stabilisce, semestralmente, i coefficienti correttivi. Esso stabilisce di conseguenza i nuovi coefficienti correttivi con effetto al 1° gennaio 1999.

Le istituzioni procederanno ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttivi.

⁽¹⁾ GU L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 22. 12. 1998, pag. 1.

Per il periodo compreso tra il 1° luglio 1998 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 1998, le istituzioni provvederanno ad apportare gli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta a detti coefficienti correttori.

Tali adeguamenti retroattivi, che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso, potranno tuttavia interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la decisione con la quale sono stabiliti i coefficienti correttori ed il recupero potrà essere ripartito solo sul periodo massimo di dodici mesi a decorrere dalla data di tale decisione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

E. BULMAHN

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori luglio 1998	Sedi di servizio	Coefficienti correttori luglio 1998
Albania	95,31	Liberia (*)	0,00
Algeria (*)	0,00	Lituania	63,89
Angola	114,15	Madagascar	50,77
Antigua e Barbuda	115,68	Malawi	30,21
Antille olandesi	94,67	Mali	88,28
Argentina	107,45	Malta	81,64
Australia	73,99	Marocco	74,31
Bangladesh	68,33	Mauritania	74,13
Barbados	117,60	Maurizio	71,91
Belize	83,65	Messico	65,31
Benin	79,91	Mozambico	68,48
Bolivia (*)	0,00	Namibia	65,50
Bosnia-Erzegovina (*)	0,00	Nicaragua (*)	0,00
Botswana	64,70	Niger	77,76
Brasile	98,44	Nigeria	82,52
Bulgaria	92,77	Norvegia	127,44
Burkina Faso	76,53	Nuova Caledonia	117,00
Burundi (*)	0,00	Pakistan	63,87
Camerun	92,58	Papua Nuova Guinea	76,05
Canada	75,41	Perù	92,14
Ciad	92,21	Polonia	68,01
Cile	99,26	Repubblica Ceca	74,03
Cina	95,49	Repubblica Centrafricana	115,96
Cipro	88,68	Repubblica del Capo Verde	81,23
Cisgiordania — Striscia di Gaza (*)	0,00	Repubblica democratica del Congo (*)	0,00
Colombia	72,52	Repubblica Dominicana	76,71
Comore	106,96	Repubblica federale Iugoslava	39,88
Congo (*)	0,00	Romania	68,71
Corea del Sud	80,54	Ruanda (*)	0,00
Costa d'Avorio	98,67	Russia	133,63
Costa Rica	83,89	Samoa	75,26
Croazia (*)	0,00	São Tomé e Príncipe (*)	0,00
Egitto	74,31	Senegal	81,51
Eritrea	65,24	Sierra Leone	96,09
Estonia	66,79	Siria	82,53
Etiopia	41,12	Slovacchia	65,55
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (*)	0,00	Slovenia	92,32
Figi	60,88	Somalia (*)	0,00
Filippine	55,47	Sri Lanka (*)	0,00
Gabon	117,56	Stati Uniti d'America (New York)	101,06
Gambia	92,78	Stati Uniti d'America (San Diego)	88,68
Georgia	91,07	Stati Uniti d'America (Washington)	91,81
Ghana	41,03	Sudafrica (Città del Capo)	70,95
Giamaica	107,38	Sudafrica (Pretoria)	67,75
Giappone (Naka)	133,26	Sudan	36,41
Giappone (Tokio)	139,35	Suriname	74,19
Gibuti	120,30	Svizzera	118,03
Giordania	77,16	Swaziland	51,22
Guatemala	68,82	Tailandia	58,59
Guinea	105,56	Tanzania	83,29
Guinea Bissau	88,78	Togo	87,85
Guinea equatoriale	92,89	Tonga	78,17
Guyana	75,41	Trinidad e Tobago	67,02
Haiti	86,68	Tunisia	69,10
Hong Kong	106,42	Turchia	76,58
India	46,15	Uganda	68,83
Indonesia	39,19	Ukraina	153,37
Isole Salomone	84,53	Ungheria	60,51
Israele	104,62	Uruguay	98,71
Kazakhstan	112,15	Vanuatu	105,74
Kenya	79,10	Venezuela	89,86
Lesotho	56,83	Vietnam	65,47
Lettonia	68,42	Zambia	60,05
Libano	111,00	Zimbabwe	42,53

(*) Non disponibile.